

SENTENZA DELLA CORTE
17 settembre 1985 *

Nelle cause riunite 25 e 26/84,

- 1) **Ford-Werke AG**, con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania),
ricorrente nella causa 25/84,
- 2) **Ford of Europe Inc.**, con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti),
ricorrente nella causa 26/84,

entrambe con gli avv.ti J. Lever, Q.C., e C.S. Vajda, del Gray's Inn di Londra, assistiti dall'avv. Ph. Collins, solicitor in Londra, e dall'avv. P. Sambuc, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J.-C. Wolter,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. J. Temple Lang, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dall'interveniente

Bureau europeen des unions des consommateurs di Bruxelles, con l'avv. S.A. Crossick, solicitor of the Supreme Court of England and Wales, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34b, rue Philippe II,

causa avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 novembre 1983, 83/560/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (IV) 30.696: sistema di distribuzione della Ford-Werke AG (GU L 327, pag. 31),

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 maggio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

- 1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1984, la Ford-Werke Aktiengesellschaft di Colonia e la Ford Europe Incorporated, con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), hanno proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi miranti all'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 1983, 83/560, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (IV/30.696: sistema di distribuzione della Ford-Werke AG; GU L 327, pag. 31).
- 2 Con ordinanza 29 febbraio 1984, la Corte, data la connessione fra le due cause, disponeva la loro riunione ai fini del procedimento e della sentenza.
- 3 Le ricorrenti sono affiliate della Ford Motor Company, che ha sede negli Stati Uniti d'America. La ricorrente Ford of Europe Incorporated (in prosieguo: « Ford of Europe ») è una società costituita negli Stati Uniti, stabilita nel Regno Unito,

nel Belgio e nella Repubblica federale di Germania, mentre la Ford-Werke Aktiengesellschaft (in prosieguo: « Ford AG ») è una società di diritto tedesco stabilita nella Repubblica federale di Germania e, come impresa produttrice, anche nel Belgio.

- 4 La Ford of Europe coordina la suddivisione delle attività economiche tra le affiliate europee della Ford Motor Company (in prosieguo: « il gruppo Ford »). La Ford AG costruisce veicoli Ford, parte dei quali sono venduti dalla stessa sul mercato della Repubblica federale di Germania, mentre il resto viene esportato, in particolare in taluni Stati membri, ove viene venduto tramite altre imprese dello stesso gruppo. Una notevole parte della produzione della Ford AG è venduta direttamente alla Ford Motor Company Limited (in prosieguo: « Ford Britain »), nel Regno Unito, per essere ivi rivenduta dalla stessa che, come la Ford AG, ha il proprio programma di vendita ed una propria rete distributiva. Perciò la Ford AG produce normalmente tanto veicoli con guida a sinistra, quanto veicoli con guida a destra (in prosieguo: « veicoli GD »).

- 5 Per le vendite sul mercato tedesco la Ford AG ha costituito un sistema di distribuzione selettiva, fondato su di un contratto di concessione stipulato con i distributori tedeschi. Detto contratto veniva notificato alla Commissione il 14 maggio 1976 e la Ford AG chiedeva per esso l'attestato negativo ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU pag. 204) o, in subordine, l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del trattato.

- 6 Fino al primo maggio 1982, un certo numero di vetture GD — alcune rispondenti alle norme britanniche, altre a quelle tedesche — venivano fornite dalla Ford AG ai distributori autorizzati tedeschi, che le vendevano nella Repubblica federale di Germania. Dalla primavera del 1981, sul mercato tedesco aumentava fortemente la domanda di vetture GD, in quanto il loro prezzo, anche per effetto delle oscillazioni del cambio, era molto inferiore al prezzo praticato sul mercato britannico e — di conseguenza — aumentava il numero degli acquirenti britannici che si rivolgevano ai distributori tedeschi. Allarmata dagli effetti di questo fenomeno per la situazione della Ford Britain e della sua rete di distribuzione, con circolare 27 aprile 1982 la Ford AG informava i distributori tedeschi che, dal successivo

1° maggio, non avrebbe più accettato ordini di veicoli GD; da questa data il suddetto tipo di veicolo doveva venir ordinato o presso i concessionari Ford nel Regno Unito oppure presso le filiali della Ford Britain.

- 7 Questa circolare induceva il Bureau européen des unions des consommateurs (in prosieguo: « BEUC »), interveniente nelle presenti cause, a sporgere un reclamo alla Commissione, il 12 maggio 1982, chiedendo l'adozione di provvedimenti provvisori. Il 2 luglio 1982 la Commissione decideva di iniziare un procedimento a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 17, disposizione che riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato ed inviava una comunicazione degli addebiti alla Ford AG. In questa comunicazione, la Commissione manifestava l'intenzione di dichiarare incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato il sistema di distribuzione praticato dalla Ford AG, che quindi non poteva fruire di esenzione a norma del n. 3 dello stesso articolo; nel frattempo essa intendeva ingiungere provvisoriamente alla Ford AG di revocare la circolare 27 aprile 1982 e di reinserire i veicoli GD nella gamma di prodotti da essa offerti.
- 8 Il 18 agosto 1982 la Commissione adottava una decisione contenente provvedimenti provvisori (GU L 256, pag. 20). Questa decisione ingiungeva alla Ford AG di revocare la circolare 27 aprile 1982 e di informare i distributori Ford tedeschi che i veicoli GD avrebbero continuato a far parte della gamma dei modelli contrattualmente offerti dalla Ford AG, e ciò entro dieci giorni dalla notifica della decisione. Questa sarebbe rimasta in vigore fino all'adozione del provvedimento definitivo.
- 9 Detta decisione veniva annullata dalla Corte con sentenza 28 febbraio 1984 (Ford, 228 e 229/82, Racc. pag. 1129). La Corte non si è pronunciata sulla questione se la Commissione, nell'applicare l'art. 85, n. 3, conformemente agli artt. 6 e 8 del regolamento n. 17, potesse considerare il rifiuto di vendere come circostanza che precludeva l'esenzione del contratto di concessione ovvero subordinare l'esenzione alla prosecuzione delle consegne; la Corte ha tuttavia ritenuto che la Commissione non fosse autorizzata a trasformare detta condizione, mediante una decisione provvisoria, in un'ingiunzione esecutiva distinta, che non offriva alcuna alternativa all'impresa.

- 10 Il 16 novembre 1983, la Commissione adottava la decisione definitiva, impugnata nella presente causa. Detta decisione, di cui la Ford AG è destinataria, revoca la decisione 18 agosto 1982 (art. 3). La Commissione vi dichiara che il contratto di concessione della Ford AG restringe la concorrenza e pregiudica il commercio fra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato; essa nega l'esenzione, a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato, del contratto stesso quale è stato applicato dalla Ford AG a partire dal 1° maggio 1982, data d'entrata in vigore della circolare della Ford AG 27 aprile 1982 (art. 1). La Commissione ingiunge infine alla Ford AG di por fine all'infrazione (art. 2).
- 11 Nella motivazione la Commissione precisa che la decisione riguarda solo il contratto di concessione quale è stato applicato dalla Ford AG a partire dal 1° maggio 1982, e nell'applicazione del quale la Ford AG aveva cessato di fornire autoveicoli GD ai concessionari tedeschi (n. 28 della decisione). Questa cessazione delle vendite potrebbe venir presa in considerazione nell'applicare l'art. 85 del trattato, anche se non era direttamente causata dall'accordo, giacché la Commissione sarebbe obbligata a considerare un accordo alla luce del contesto economico nel quale la sua applicazione ha luogo (n. 36 della decisione).
- 12 Le ricorrenti e la Commissione concordano nel ritenere che il problema principale sollevato dalla presente causa è se la Commissione potesse negare al contratto di concessione della Ford AG l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del trattato poiché detta impresa aveva cessato di fornire i modelli GD ai propri distributori tedeschi. Secondo le ricorrenti, la sospensione delle forniture di autoveicoli GD è un atto unilaterale che non ricade sotto i divieti di cui all'art. 85 del trattato; secondo la Commissione, l'esame del contratto di concessione, ai fini dell'eventuale esenzione, non può prescindere dal contesto del contratto stesso, contesto del quale il comportamento della Ford fa parte.
- 13 Dato che vari mezzi dedotti dalle ricorrenti vertono su questo problema principale, è opportuno esaminarlo in primo luogo.

a) La natura unilaterale del comportamento dell'impresa

- 14 A questo proposito le ricorrenti sostengono che nel settore automobilistico, ove si vendono prodotti complessi sotto il profilo tecnico, la necessità di valersi di sistemi di distribuzione selettiva è stata ammessa dalla Commissione. Siffatto sistema sarebbe stato instaurato dalla Ford AG sotto forma di contratto di concessione che essa stipula coi propri distributori. Detto contratto non restringerebbe la concorrenza più di qualunque altro sistema distributivo nel settore automobilistico; la Commissione sarebbe stata infatti disposta ad esentare il contratto dall'art. 85, n. 1, del trattato, in forza del n. 3 dello stesso articolo, se non avesse voluto impedire alla Ford AG di sospendere le vendite in Germania degli autoveicoli GD. La decisione impugnata non riguarderebbe in realtà la revoca di determinate clausole assertivamente restrittive del contratto di concessione, ma avrebbe come scopo il ripristino delle vendite di autovetture Ford GD sul mercato tedesco.
- 15 Orbene, la circolare 27 aprile 1982 e la cessazione delle vendite di autoveicoli GD ai concessionari tedeschi che essa preannunciava sarebbero, sempre secondo le ricorrenti, atti unilaterali; tuttavia, un atto unilaterale non potrebbe rientrare tra le intese vietate dall'art. 85 del trattato. In primo luogo, un'impresa produttrice d'automobili non potrebbe essere costretta a includere un determinato tipo di autoveicolo nel suo programma di produzione o di vendita, dato che su di essa grava il rischio dell'imprenditore. In secondo luogo, la sospensione della consegna di veicoli GD non avrebbe, nel nostro caso, alcun rapporto col contratto di concessione e, comunque, la Commissione non avrebbe affatto dimostrato l'esistenza di detto rapporto. Se ne dovrebbe trarre la conclusione quindi che l'eliminazione degli autoveicoli GD dal mercato non ha alcuna rilevanza per la valutazione, sotto il profilo del trattato, del contratto di concessione.
- 16 La Commissione ricorda anzitutto che la decisione di esentare o meno un accordo che ricada sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, a norma dell'art. 85, n. 3, va adottata tenendo conto del complessivo contesto economico e giuridico nel quale detto accordo agisce. Il comportamento dell'impresa vincolata ai suoi rivenditori nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva rientrerebbe in detto contesto. Nella fattispecie, la decisione di non concedere l'esenzione al contratto di concessione

era tanto più giustificata in quanto il comportamento della Ford AG ha aggravato in misura rilevante gli effetti restrittivi di detti contratti ed ha ridotto la concorrenza all'interno della marca Ford, al solo scopo di por fine alle importazioni parallele in Gran Bretagna e di isolare così i mercati.

- 17 Per quel che riguarda il nesso tra il contratto di concessione e il rifiuto di fornire autoveicoli GD ai rivenditori tedeschi, la Commissione si richiama alla motivazione della decisione impugnata (n. 42 della decisione), secondo la quale il contratto di concessione della Ford AG ed il tipo di rapporti ch'esso ha creato hanno costituito l'ambito e il contesto della circolare della Ford AG 27 aprile 1982 e della cessazione, da parte di detta impresa, delle forniture di autoveicoli GD. La circolare sarebbe stata infatti indirizzata unicamente ai distributori che avevano stipulato un contratto di concessione tedesco, mentre in precedenza la Ford AG aveva venduto autoveicoli GD a questi soli distributori e il diritto dei distributori alla consegna di autoveicoli Ford in forza dell'art. 2 del contratto includeva gli autoveicoli GD. La circolare avrebbe così modificato i rapporti tra la Ford AG ed i suoi distributori.
- 18 Il BEUC attira l'attenzione sull'art. 2, n. 1, del contratto di concessione, secondo il quale la Ford AG deve fornire « i suoi prodotti » ai propri distributori. L'art. 1 del contratto definirebbe la gamma dei prodotti, nel senso che sono compresi tutti i veicoli e i ricambi prodotti dalla Ford AG; per quel che riguarda i veicoli, questa disposizione preciserebbe che si tratta delle « versioni normali di serie di tutti i veicoli da turismo, veicoli industriali leggeri e telai elencati nell'allegato I del contratto ». Questo allegato elenca un certo numero di modelli (Fiesta, Escort, ecc.) ed aggiunge che in caso di produzione di un nuovo modello, la Ford AG l'avrebbe offerto ai suoi distributori modificando per iscritto l'allegato I del contratto.
- 19 Il BEUC osserva inoltre che, dopo la cessazione delle consegne di autoveicoli GD ai distributori tedeschi, il contratto di concessione era divenuto per la Ford AG lo strumento col quale essa impediva le importazioni parallele di autoveicoli GD sul mercato britannico, mantenendo alti i prezzi sul mercato britannico e privando quindi i consumatori dei vantaggi che essi dovrebbero trarre dal mercato comune.
- 20 Si deve osservare su questo punto che gli accordi che costituiscono un sistema di distribuzione selettiva e che mirano, come nella fattispecie, a conservare una rete

specializzata in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alta tecnica, sono normalmente stipulati al fine di disciplinare la distribuzione di questi prodotti per un certo numero di anni. Poiché il progresso tecnico è sempre prevedibile per lo stesso periodo, detti accordi devono quindi rimettere determinati aspetti ad ulteriori decisioni del produttore. Siffatte decisioni ulteriori sono appunto contemplate, come ha giustamente osservato il BEUC, dall'allegato I del contratto di concessione della Ford AG per quel che riguarda i modelli di autovetture da consegnare in forza di detto contratto.

21 Una siffatta decisione del produttore non costituisce un atto unilaterale dell'impresa che, come sostengono le ricorrenti, esulerebbe dal divieto dell'art. 85, n. 1, del trattato. Essa fa invece parte dei rapporti contrattuali esistenti fra l'impresa ed i rivenditori. L'ammissione alla rete di distributori della Ford AG implica infatti l'accettazione, da parte dei contraenti, della politica della Ford in fatto di modelli da consegnare sul mercato tedesco.

22 L'argomento che le ricorrenti traggono dalla natura unilaterale dell'eliminazione degli autoveicoli GD dalla gamma della Ford AG va quindi disatteso.

23 Le ricorrenti assumono inoltre in proposito che, ammettendo che l'eliminazione degli autoveicoli GD della gamma della Ford AG possa avere relazione con qualche accordo, questo non potrebbe essere il contratto di concessione. Gli autoveicoli GD conformi alla normativa britannica non sarebbero infatti mai stati distribuiti in forza di detto contratto, poiché le consegne di questi veicoli rientravano in un accordo speciale, valido unicamente per le vendite di autoveicoli GD e noto col nome di « Visit Europe Plan ».

24 Emerge dal fascicolo che l'accordo detto « Visit Europe Plan » non è stato notificato alla Commissione e che tutti gli autoveicoli GD sono stati venduti, in Germania, dai distributori che avevano stipulato il contratto di concessione. Si applicavano le condizioni e le modalità d'uso per la vendita degli autoveicoli Ford, specie quelle relative al margine di utile del distributore, alla garanzia, al servizio post-

vendita, ecc.; l'unica particolarità delle vendite in forza di detto accordo era che esse non contavano per il raggiungimento degli obiettivi di vendita pattuiti dalla Ford AG coi concessionari. La circolare 27 aprile 1982 è stata esclusivamente indirizzata ai distributori tedeschi che avevano stipulato contratti di concessione.

- 25 Queste circostanze di fatto, menzionate nella decisione impugnata (n. 17 e n. 42), bastano per dimostrare che la cessazione delle consegne di autoveicoli GD non rientra in un ambito contrattuale diverso da quello del contratto di concessione.
- 26 Da quanto precede, si desume che la Commissione, nell'esaminare il contratto di concessione ai fini dell'eventuale esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato, poteva tener conto della cessazione delle consegne degli autoveicoli GD da parte della Ford AG ai suoi distributori tedeschi.

b) Gli altri mezzi delle ricorrenti

- 27 Gli altri mezzi dedotti dalle ricorrenti riguardano rispettivamente:

- l'inesattezza del ragionamento seguito nella decisione impugnata;
- lo sviamento di potere;
- la trasgressione del principio della certezza del diritto;
- e l'insufficiente motivazione.

- 28 Quanto al ragionamento seguito nella decisione, le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver adottato un metodo erroneo. Prima di esaminare se le condizioni contemplate dall'art. 85, n. 3, sussistessero, la Commissione avrebbe dovuto anzitutto accertare quali clausole dell'accordo ricadessero sotto il n. 1 di detto articolo. Secondo la giurisprudenza della Corte, le imprese hanno infatti diritto ad un esame adeguato, da parte della Commissione, delle domande miranti ad ottenere l'attestato negativo oppure l'esenzione dell'accordo.

29 Le ricorrenti aggiungono che la Commissione, nel negare l'esenzione, si è riferita alle due prime condizioni poste dall'art. 85, n. 3, relative agli accordi che contribuiscono a migliorare la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico-economico e che riservano agli utilizzatori un'equa parte dell'utile che ne deriva. Nell'esaminare dette condizioni, la Commissione avrebbe dovuto stabilire anzitutto quali potessero essere gli effetti benefici e quali gli effetti negativi dell'accordo, onde porli a raffronto. Ora, nessuna considerazione della decisione impugnata indicherebbe che questa valutazione sia stata effettivamente fatta.

30 Quanto all'applicazione dell'art. 85, n. 1, la Commissione sostiene che le sia sufficiente accertare che le principali clausole restrittive dell'accordo ricadono sotto detta disposizione. A suo parere, è necessario valutare l'accordo nel suo complesso, dato che gli accordi in questione ed in particolare quelli che costituiscono un sistema di distribuzione selettiva, comprendono spesso più clausole restrittive e che la loro applicazione può essere restrittiva sotto diversi aspetti. Ciò premesso, sarebbe difficile isolare gli effetti di una clausola determinata e stabilire con certezza se detta clausola sia atta, di per sé, a restringere o alterare la concorrenza.

31 La Commissione ammette che il rifiuto di concedere l'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, si basa sulle due prime condizioni di detta disposizione. Essa sostiene tuttavia che il rifiuto della Ford AG di consegnare autoveicoli GD in Germania ha effettivamente impedito che queste due condizioni venissero soddisfatte. Il rifiuto avrebbe avuto effetti più gravi di quelli derivanti dal semplice divieto d'esportare, poiché avrebbe pure ridotto la concorrenza sul mercato tedesco per detti veicoli impedendo nel contempo ai consumatori del Regno Unito di acquistare i modelli GD al prezzo praticato in Germania.

32 Si deve osservare che gli argomenti delle ricorrenti relativi all'applicazione dell'art. 85, n. 1, non trovano riscontro nella decisione. Questa indica quali siano le clausole del contratto di concessione più atte a restringere la concorrenza e nomina, in particolare, come tali, l'art. 6, n. 2, gli artt. 2 e 5 e l'art. 6, n. 3, del contratto (nn. 30 e 31 della decisione). La decisione continua dichiarando che, per effetto di

dette clausole, la Ford AG era in grado d'impedire ai distributori Ford tedeschi di seguire una politica di vendita attiva fuori della Germania e di fornire veicoli Ford a rivenditori di altri Paesi che non facevano parte di un sistema di distribuzione Ford (n. 33). La decisione conclude che « tenuto conto che queste disposizioni costituiscono la parte più importante del contratto di concessione Ford », l'art. 85, n. 1, del trattato si applica al contratto (n. 34). Questo ragionamento, da cui emerge che la Commissione ha preso in considerazione il contratto nel suo complesso, non è basato su un metodo errato.

- 33 Quanto al rifiuto della Commissione di concedere l'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, è opportuno rilevare che la Commissione poteva ritenere di dover tener conto, nell'esaminare il contratto di concessione ai fini dell'eventuale esenzione, di tutte le circostanze connesse all'applicazione del contratto stesso, e che essa poteva quindi considerare il rifiuto, in sé, di consegnare ai concessionari tedeschi modelli GD che potevano venir esportati come un elemento fondamentale della scompartimentazione artificiale del mercato comune (n. 41). La decisione aggiunge che, ponendo a raffronto il miglioramento della distribuzione di autoveicoli raggiunto grazie al contratto e gli svantaggi derivanti, sotto il profilo della concorrenza, l'impossibilità di acquistare modelli GD in Germania ai prezzi tedeschi e dalla riduzione notevole della pressione concorrenziale nel Regno Unito (n. 43), la Commissione è giunta alla conclusione che le due prime condizioni dell'art. 85, n. 3, non erano soddisfatte.
- 34 Di conseguenza, il mezzo relativo all'erroneo metodo logico seguito nella decisione va disatteso.
- 35 Il mezzo relativo allo sviamento di potere si riferisce a due circostanze: in primo luogo, la Commissione avrebbe negato l'esenzione dal contratto di concessione per un motivo giuridicamente irrilevante; in secondo luogo, la Commissione, nel redigere la decisione impugnata, avrebbe dato adito ad incertezze, in particolare circa gli addebiti che essa potrebbe ancora muovere circa altre clausole del contratto non ancora specificate.

- 36 La prima parte di questo mezzo è già stata esaminata sopra; la seconda parte riguarda, in realtà, l'eventuale trasgressione della certezza del diritto che verrà trattata nell'esaminare un altro mezzo.
- 37 Non è quindi necessario pronunciarsi separatamente sul mezzo relativo allo sviamento di potere.
- 38 Con il mezzo relativo alla trasgressione del principio della certezza del diritto, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata le ha lasciate nell'incertezza assoluta circa la loro posizione giuridica. Da un lato, la decisione dichiara che la Ford AG « è libera, se lo vuole, di adottare un accordo di distribuzione che non ricada sotto l'art. 85, n. 1, del trattato CEE » (n. 45), senza indicare quali siano le clausole del contratto colpite da questo divieto. D'altro canto, la decisione ingiunge alla Ford AG di porre fine « all'infrazione constatata » (art. 2) senza indicare chiaramente quale sia la linea di condotta impostale.
- 39 La Commissione ribatte allegando anzitutto che non poteva sapere se, in seguito alla decisione, la Ford AG avrebbe deciso di ripristinare la situazione esistente prima del maggio del 1982 oppure di modificare il contratto di concessione tenendo fermo il rifiuto di consegnare autoveicoli GD in Germania. Spetterebbe alla Ford AG l'organizzare la propria rete di distribuzione purché tuttavia rispetti le esigenze del diritto comunitario della concorrenza.
- 40 La Commissione deduce poi che il mezzo delle ricorrenti pare parta dal principio secondo cui l'art. 2 della decisione imporrebbe a Ford AG l'obbligo di offrire ai consumatori la possibilità di scegliere nella gamma completa dei modelli (« full line availability »), mentre così non sarebbe. La decisione si baserebbe sul fatto che vi è una notevole domanda di modelli GD da parte di singoli che desiderano acquistarli tramite i distributori tedeschi e che differenze di prezzo varianti dal 10 al 30% spiegano detta domanda.
- 41 È opportuno ricordare a questo proposito che i passi della motivazione della decisione impugnata riguardanti l'applicazione dell'art. 85, n. 1, si rifanno in particolare a determinate disposizioni del contratto di concessione, soprattutto a quelle

relative alla rappresentanza esclusiva della Ford da parte dei concessionari tedeschi. La decisione si basa inoltre sul principio che il peso restrittivo di dette clausole è aumentato in misura rilevante nel momento in cui la Ford AG ha cessato di consegnare modelli GD ai propri concessionari tedeschi onde tutelare, nell'ambito del gruppo Ford, la posizione della Ford Britain e dei distributori britannici. La decisione dichiara che, così stando le cose, l'esenzione non può essere concessa poiché « i sistemi di distribuzione all'interno della Comunità non devono essere tali da isolare deliberatamente una parte sostanziale della Comunità dal resto » (n. 44).

- 42 La Corte ritiene che l'infrazione alla quale la Ford AG deve porre fine immediatamente, in forza dell'art. 2 della decisione, è bastantemente precisata. L'art. 1 della decisione rileva infatti che il « contratto di concessione » ricade sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, del trattato e che l'esenzione a norma del n. 3 viene rifiutata a detto contratto « così come è stato applicato (...) dal 1° maggio 1982 ».
- 43 Il mezzo relativo alla trasgressione del principio della certezza del diritto è quindi infondato.
- 44 Resta da esaminare l'ultimo mezzo, relativo all'insufficienza di motivazione. In proposito le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha specificato in che modo la circolare del 27 aprile 1982 avrebbe potuto aggravare gli effetti restrittivi del contratto di concessione. Nella denegata ipotesi che avesse fondati motivi di considerare la soppressione della disponibilità di autoveicoli GD sul mercato tedesco come una riduzione di un vantaggio derivante dal contratto, la Commissione avrebbe comunque dovuto accertare entro quali limiti la perdita di questo vantaggio rendesse impossibile concedere l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3.
- 45 La Commissione ammette di aver considerato la disponibilità di autoveicoli GD sul mercato tedesco comune uno dei vantaggi derivanti dal contratto. La decisione impugnata dimostrerebbe tuttavia che il comportamento della Ford AG ha implicato, non solo la perdita di questo vantaggio, ma anche una riduzione rilevante

degli altri vantaggi che potevano derivare dal contratto (n. 36 e n. 43). Il rapporto tra i vantaggi e gli inconvenienti sarebbe stato infatti notevolmente influenzato dal fatto che la Ford AG ha impedito la realizzazione di importazioni parallele, il che costituisce un motivo determinante per negare l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3.

46 In proposito si deve rilevare, come la Commissione ha giustamente osservato, che questa non è obbligata a procedere all'esame particolareggiato di tutti i vantaggi ed inconvenienti che possono derivare da un sistema di distribuzione selettiva qualora abbia buoni motivi per ritenere che un produttore si è valso di detto sistema per impedire le importazioni parallele e realizzare così la scompartimentazione artificiale del mercato comune. La decisione impugnata esamina d'altro canto quali siano i vantaggi ed inconvenienti che possono derivare dal contratto di concessione (n. 38 e n. 43).

47 Il ricorso va quindi respinto nel suo complesso.

Sulle spese

48 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi le spese vanno poste a loro carico. L'interveniente deve sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese; l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Mackenzie	Stuart	Bosco	Due	Kakouris
Pescatore	Koopmans	Everling	Bahlmann	Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart